



# COMUNE DI SCARLINO

*Provincia di Grosseto*

Rep. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA**

registro delle concessioni n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

*Il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo*

### **PREMESSO CHE:**

- con Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite tutte le competenze ed i poteri di gestione del Demanio Marittimo dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare ai sensi dell'art. 105 del Citato Decreto n°112/98 lettera l) sono state conferite alle regioni funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare territoriale;

- che l'art.7, comma secondo, lettera a) del D.Lgs. 112/1998 alla data del 31.12.2000 si è concretizzato la operatività del trasferimento della azioni amministrative soprarichiamate;

**VISTO** l'esito del bando pubblico indetto dal Comune di Scarlino in data \_\_\_\_\_ per l'assegnazione in concessione della porzione di arenile individuata come S.A.C.2 nel PUA comunale, distinta al catasto del Comune di Scarlino al Foglio Foglio 25 particella 58 parte e particella 9 parte;

**PRESO ATTO** che il \_\_\_\_\_, è risultato avere il punteggio necessario per conseguire l'assegnazione della porzione di

arenile di 120 ml. Fronte mare e di ml. 12 di profondità, individuata nel Piano di Utilizzazione degli Arenili comunale come "S.A.C. 2.", per l'uso stabilito nel Piano stesso;

**CONSIDERATO** che risulta operante l'esercizio, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo conferite alle Regioni e agli Enti locali dall'art. 105 del d.lgs. 112/98;

**VISTA** l'art. 10 comma 2 legge 16/03/2001 n.88;

**VISTO** l'art. 54 del regolamento di contabilità generale dello Stato;

**VISTO** il Piano di utilizzo degli arenili del Comune di Scarlino approvato con delibera di C.C. n.4 del 21.01.2005 e successiva variante approvata con Delibera di C.C. n° 29 del 30.04.2010;

**VISTO** l'art. 8 del Titolo II, Capo I, del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione;

**VISTE** la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria ed i successivi decreti di attuazione e Circolari ;

**VISTA** la nota della Regione Toscana del 03/03/2003 prot.104/8695/09.03 e prot.124/47409/09.03 del 27/04/05;

**VISTO** l'art. 36 del Codice della Navigazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

#### **CONCEDE**

limitatamente alle proprie competenze, il sig \_\_\_\_\_ di seguito concessionario, di occupare un'area demaniale marittima di ml. 120 di fronte mare (1440 mq.) per adibirla esclusivamente a spiaggia pubblica per posa di ombrelloni, sdraio e punti ombra, situata nel Comune di Scarlino in località Puntone, distinta catastalmente al Foglio 25 particella 58 parte e particella 9

parte, meglio individuata nella planimetria e dagli elaborati tecnici allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio marittimo, avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal giorno 01/05/2017 terminando il giorno 30/09/2023 con possibilità di utilizzazione effettiva stagionale per un periodo di giorni 153 decorrenti dal 01 maggio al 30 settembre di ogni anno con l'obbligo per il concessionario di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo dell'intero periodo della presente concessione, il canone complessivo di €. \_\_\_\_\_ determinato in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 250 – 257, Legge 296 del 27.12.2006, e con riferimento alla categoria B di cui alle disposizioni date con delibera di G.R. n°1113 del 22.12.2008 avente per oggetto "Classificazione delle aree demaniali marittime ad uso turistico ricreativo".

Il canone annuale \_\_\_\_\_ dovrà essere versato in rate annuali anticipate, entro venti giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emanato dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale, con l'obbligo da parte del concessionario di trasmettere all'Ente concedente copia del modello F24 elide attestante l'avvenuto versamento; anche in mancanza della suddetta comunicazione, il concessionario è comunque tenuto, entro il 31 gennaio, al versamento anticipato del canone in misura pari a quella dell'anno precedente, salvo conguaglio.

Il canone è altresì soggetto ad aggiornamento annuale, determinato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT.

Il canone relativo all'anno 2017 \_\_\_\_\_ è stato regolarmente versato, come risulta dalla ricevuta mod.F23 in data \_\_\_\_\_.

Ai sensi della Legge Regionale 11/08/95, n. 85 il concessionario è tenuto al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni di demanio marittimo commisurata al canone dovuto.

Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, ne variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti eventualmente da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità Marittima, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente concessione è, inoltre, subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni:

1) il concessionario dovrà destinare l'arenile oggetto della presente concessione per noleggio giornaliero, settimanale o mensile di ombrelloni, sdraio e posti ombra, mediante offerta pubblica, al fine di assicurare tale servizio di interesse generale a tutti i cittadini che ne facciano richiesta; è vietata, quindi, la sub -concessione a terzi sotto qualsiasi forma, ovvero il noleggio riservato, in via esclusiva, alla clientela di una struttura turistico ricettiva privata;

2) il concessionario, per tutto il periodo di effettiva apertura dell'attività ( maggio – \_\_\_\_\_ settembre di ogni anno) dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla costante pulizia dell'arenile e ad ogni intervento di manutenzione anche

straordinaria al fine di garantire la salubrità e la salvaguardia dell'ambiente e del mare e massima sicurezza dei cittadini e della clientela;

3) il concessionario dovrà prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dell'arenile e/o dello specchio acqueo antistante;

4) il concessionario dovrà assicurare per tutto il periodo di apertura e, comunque, nell'ambito del periodo temporale ed orario stabilito nelle ordinanze dell'Autorità Marittima, la sorveglianza e la vigilanza del tratto di mare prospiciente mediante personale in possesso del brevetto di salvamento valido e riconosciuto a livello nazionale, provvedendo altresì alla installazione ed al mantenimento delle segnalazioni a mare, delimitanti l'area interdotta alla navigazione, nonché a rendere nota ogni ulteriore situazione di rischio o pericolo per i bagnanti e per quanti transiteranno lungo l'arenile;

5) il concessionario dovrà corrispondere gli eventuali conguagli di canone che dovessero essergli richiesti in dipendenza degli aggiornamenti annui e dell'eventuale variazione della specifica normativa vigente;

6) il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per risarcimento danni accidentalmente subiti dalla clientela;

7) Oltre all'osservanza di quanto prescritto nel Piano di utilizzo degli arenili ed alle relative Norme Tecniche, nell'Ordinanza di sicurezza balneare emessa dall'Autorità marittima competente per territorio, il concessionario dovrà tener fede, pena l'avvio del procedimento di decadenza, alle condizioni offerte in sede di gara al Comune di Scarlino e che hanno determinato l'assegnazione a suo favore della presente concessione demaniale, nello specifico:

**Per l'anno 2017 il concessionario è obbligato a :**

SARANNO RIPORTATI IN QUESTA SEZIONE GLI OBBLIGHI ASSUNTI IN FASE DI GARA

a)

Il Comune di Scarlino avrà sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti, nonché per sopravvenute ragioni di pubblico interesse risultanti da apposita deliberazione della Giunta Comunale, o da previsione del Piano di Utilizzazione degli Arenili o da altro atto di analogo contenuto normativo, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.

In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con gli atti di pianificazione urbanistica del territorio al concessionario non spetta alcun compenso o indennizzo.

Parimenti l'Amministrazione comunale (il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo) avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Ai fini dell'art. 47 lett. d), del Codice della Navigazione il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in 1 (una.)

Il mancato rispetto delle condizioni imposte nel presente atto di concessione o riportate negli atti di pianificazione territoriale dell'Amministrazione comunale che disciplinano la conduzione, l'utilizzo, e l'esercizio in genere della presente concessione demaniale integrano la

fattispecie di cui all'articolo 47 Lett. F) del Codice della Navigazione.

Nei suddetti casi di revoca della concessione o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato, su semplice intimazione scritta del Comune di Scarlino, che sarà notificata all'interessato.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, il Comune di Scarlino avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, recuperando ogni onere e spesa, incamerando in tutto o in parte la cauzione, ovvero mediante ingiunzione di pagamento, nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione.

In adempimento del combinato disposto dall'art.17 del regolamento del codice della navigazione e dell'art.54 del regolamento di contabilità generale dello stato, il concessionario ha presentato polizza fideiussoria in data \_\_\_\_\_ dell'importo di \_\_\_\_\_ pari all'importo del Piano economico finanziario presentato nel bando do gara, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione nei confronti del Comune di Scarlino e Stato - Agenzia del Demanio.

In caso di inadempienza da parte del concessionario a qualunque delle condizioni riportate nella presente concessione, l'Amministrazione competente potrà incamerare, in tutto o in parte, la polizza fideiussoria di cui al punto "8", anche per il soddisfacimento di crediti o rimborso di spese, anche nel caso in cui l'Amministrazione stessa non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione. In ogni caso di incameramento, totale o parziale, della

cauzione, il concessionario è tenuto a reintegrarne la consistenza entro un termine stabilito dall'Amministrazione procedente.

La presente concessione viene rilasciata ai soli fini demaniali; pertanto non esonera il concessionario dal dotarsi di ogni altra eventuale autorizzazione/licenza (con particolare riguardo a quelle di natura urbanistico-edilizia) previste dalle normative vigenti in merito al mantenimento o alla realizzazione delle opere/attività oggetto del presente atto.

L'Amministrazione concedente è esonerata da responsabilità di qualsiasi sorta dovuta all'inosservanza e/o omissione dei sopra citati titoli autorizzativi.

Il concessionario è inoltre obbligato ad attenersi ad ogni altra disposizione contenuta nelle ordinanze emanate dal Comune di Scarlino per la disciplina dell'attività balneare e dell'Ufficio Circondariale Marittimo per i servizi di sicurezza della balneazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso il Comune di Scarlino dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Tutte le spese del presente atto sono a completo carico del concessionario.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio c/o la propria residenza in \_\_\_\_\_ (oppure presso la sede legale della società in \_\_\_\_\_) e di accettare senza alcuna riserva, con la sottoscrizione del presente disciplinare, ogni obbligo, onere e condizione a suo carico.

Copia della presente concessione è trasmessa alla Capitaneria di Porto territorialmente competente.



Scarlino, li

Il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo

Il Concessionario

*(Arch. Patrizia Duccini)*

---